

STATUTO

IL TAGETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTAZZOLINA FM VIA CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA 7

Numero REA: FM - 198027

Codice fiscale: 02185640444

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede - Domiciliazione

E' costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una Società Cooperativa Sociale ai sensi dell'art. 2522, 2° comma cod. civ. denominata "Il Tagete Societa' Cooperativa Sociale a r.l." in breve anche "Il Tagete s.c.s. a r.l.".

La società ha sede in Grottazzolina (FM).

La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del medesimo Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; la decisione spetta invece ai soci se si tratta di un trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali e succursali, anche altrove e sopprimerle con deliberazione dell'organo competente per legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dagli atti sociali.

ARTICOLO 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 3

Scopo mutualistico e Oggetto sociale

La cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, culturali, di animazione, di assistenza, ai sensi della lettera a) dell'articolo 1 della Legge 381/1991 e della Legge Regionale di applicazione.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

In conformità ai requisiti ed agli interessi dei soci e previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti e/o iscrizioni in appositi Albi, la cooperativa può svolgere, sia in proprio, che mediante appalto, presso strutture pubbliche e/o private, senza limiti o vincoli di orario, attività di erogazione e/o cessione dei seguenti servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi:

- attività e servizi per l'infanzia, asili nido, nidi d'infanzia, centri per l'infanzia, spazi per bambini, bambine e famiglie, centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti, servizi itineranti, centri gioco con affido, servizi "tempo per famiglie", centri estivi, centri ricreativi, servizi di animazione, servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari, servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, servizi di assistenza tutelare, servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari, servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire cura, sorveglianza, salvaguardia e sviluppo pedagogico-educativo, servizi presso soggiorni climatici, servizio di dopo-scuola;

- attività e servizi di riabilitazione a favore di soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale, con dipendenze, madri e gestanti con figli a carico, ex

detenuti, donne vittime di violenze e vittime dello sfruttamento sessuale, malati terminali, malati di aids, soggetti con disturbi alimentari, soggetti autistici, anziani, soggetti affetti da demenza senile e malati di Alzheimer e/o a favore di qualsiasi altro soggetto in difficoltà o disagio sociale;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a domicilio o presso le strutture;

- gestione complessiva di strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità alloggio, comunità familiare, comunità educativa, comunità terapeutica riabilitativa, centri di pronta accoglienza, alloggio sociale per adulti in difficoltà, comunità socio- educativa-riabilitativa, residenza protetta, centri socio educativi riabilitativi, casa di riposo, casa albergo, centri diurni, comunità terapeutiche, centri di accoglienza per ex detenuti o per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, case di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime di tratta a fine di sfruttamento sessuale, centri di aggregazione per i giovani, centri sociali, centri sollievo, centri per malati di aids e terminali, centri di salute mentale, centri residenziali, presidi di riabilitazione, presidi per il trattamento delle dipendenze, centri diurni psichiatrici o day hospital, strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno, presidi di riabilitazione, strutture residenziali per soggetti con disturbi alimentari, soggetti autistici, persone affette da demenza senile e malate di Alzheimer, strutture sanitarie medicalizzate, terapeutiche, riabilitative, assistenziali e/o strutture a favore di qualsiasi altro soggetto in difficoltà o disagio sociale;

- gestione centri di valutazione diagnostica per l'età evolutiva ed adulta;

- gestione di servizi nel settore del turismo sociale, presso campeggi, stabilimenti termali o balneari, eco- villaggi, servizi di trasporto, trasporto ed assistenza scuolabus;

- servizi di mediazione linguistica, anche scolastica, servizi di aiuto all'inserimento di stranieri, ludobus, servizio di portierato sociale, servizi di telefonia sociale;

- le attività strettamente connesse a quelle sopraindicate, quali ad esempio l'erogazione dei servizi cuoco, aiuto cuoco e di lavanderia, di scodellamento dei pasti e di refezione scolastica nelle suddette strutture nonché del servizio di assistenza durante i trasporti da ed alle medesime strutture;

- promozione dell'attività motoria, psicomotricità e sportiva in genere presso qualsiasi struttura pubblica e/o privata (piscine, palestre, centri, oratori).

La cooperativa può altresì promuovere attività ambientali, educative, assistenziali, ricreative, riabilitative, didattiche, sportive e di miglioramento della qualità della vita.

La cooperativa può altresì svolgere le seguenti attività:

- gestione di strutture terapeutiche riabilitative, socio sanitarie e socio assistenziali che utilizzino l'attività agricola a fini prevalentemente di riabilitazione, terapia, cura e intervento sociale;

- interventi finalizzati all'utilizzo della natura come strumento terapeutico e di promozione della salute attraverso la Terapia Orticolturale, giardini terapeutici e attività rigenerative per adulti e anziani nel verde;

- interventi finalizzati, sempre coerentemente alle finalità della presente Cooperativa cosiddetta di tipo A, ai principi dell'agricoltura sociale; agricoltura multifunzionale, welfare partecipativo, salute e benessere, riconoscimento e

tutela dei beni comuni, produzione dei beni relazionali, modello di coesione sociale, agricoltura e legalità, agricoltura e ambiente, educazione e formazione, sviluppo di reti e di comunità, tutela della persona e del lavoro;

- gestione di laboratori per l'educazione allo sviluppo sostenibile, gestione di centri di esperienza, agrinido, fattorie didattiche e sociali, orti sociali, terapie assistite con animali e altre terapie complementari;

- la promozione di corsi di formazione professionale relativamente alle attività di cui alla lettera a dell'art.1 Legge n. 381/91 e rivolta ai soci e/o ai dipendenti della Cooperativa;

- la gestione di centri vacanza e promozione di attività turistica per soggetti svantaggiati e i loro familiari, nel rispetto della legge e in forma e finalità di turismo sociale.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale si prevede, tra l'altro, di assumere la concessione di lavori sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, da Enti Pubblici, partecipando anche in associazione temporanea d'impresa con altre imprese ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; acquistare o prendere in affitto beni mobili e immobili, intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci.

La società non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle connesse o affini.

La società, in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali ed inoltre, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", potrà porre in essere anche operazioni finanziarie e mobiliari, il tutto a condizione che si tratti di operazioni che il proprio organo amministrativo reputi necessarie e/o utili e/o opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto primario suindicato. La società, entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale, potrà, in particolare, compiere:

- operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipula di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprietà sociale;

- operazioni di apertura di rapporti bancari di conto corrente;

- operazioni aventi ad oggetto la concessione di fidejussioni con limiti massimi di garanzia prestabiliti; di avalli; di garanzie in genere, anche reali, a favore di chiunque, sia nell'interesse della società, che di terzi;

- operazioni di assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, di interessenze e/o quote di partecipazione in altre società italiane od estere, costituite o costituite, aventi scopi affini, od analoghi al proprio, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto.

Sono espressamente escluse le attività di mediazione e comunque tutte le attività riservate dalla legge in favore di particolari categorie di soggetti.

La società inoltre intende avvalersi, per il raggiungimento degli scopi sociali, di tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalla vigente legislazione, ove alla stessa spettanti.

ARTICOLO 4

Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 5

Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

ARTICOLO 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile nel rispetto dell'art. 2519 c.c..

Può essere ricompreso tra tre ed otto soci solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali, fatta salva la presenza di elementi tecnici ed amministrativi possibili nella percentuale massima di legge.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali con riferimento alla presente Cooperativa. I soci cooperatori, inoltre, non possono aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenti, né possono prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica

autorizzazione dell'organo amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Possono partecipare alla cooperativa anche soci volontari, che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991, prestano la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci, ove istituito. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

ARTICOLO 7

Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale; indicazione della effettiva attività svolta nonché dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa con particolare riferimento ai titoli abilitativi all'esercizio delle attività di cui all'oggetto sociale ove mai obbligatori per legge, inoltre l'indicazione del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione, infine, l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- b) se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede e codice fiscale.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa dall'organo amministrativo; tale deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci, ove istituito.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla società.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. I soci, inoltre, sono obbligati a prestare, a richiesta dell'organo amministrativo, la propria attività per la realizzazione degli scopi dell'ente. Tale attività darà luogo a compensi nella misura determinata dall'organo amministrativo, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; essa delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8

Diritti di soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi e amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 9

Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dall'organo amministrativo nel rispetto della disciplina vincolistica vigente in materia.

ARTICOLO 10

Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può discostarsi dai limiti minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nella società nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dall'organo amministrativo e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

ARTICOLO 11

Cessione delle quote dei soci cooperatori

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che conceda o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere (nel libro dei soci ove istituito) l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ARTICOLO 12

Vincoli sulle quote

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ARTICOLO 13

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 14

Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per fallimento del socio;
- nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione da parte dello stesso al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 15

Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 16

Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale comprende il valore nominale della

quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende il rimborso dell'eventuale soprapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545-sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, di più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. Il diritto al rimborso si prescrive ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 17

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

In ogni caso il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 18

Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - dai conferimenti dei soci sovventori ove esistenti;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ARTICOLO 19

Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 20

Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo

secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 21

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ARTICOLO 22

Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

ARTICOLO 23

Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali;

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 24

Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal

presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

ARTICOLO 25

Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, a cura dell'organo amministrativo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 26

Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

ARTICOLO 27

Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ARTICOLO 28

Rappresentanza in assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci aventi diritto al voto e che non siano Amministratori, Sindaci o dipendenti come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

La delega deve esser conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti della subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini che collaborano all'impresa ancorché soci.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29

Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre a un massimo di sette, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a

maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Possono essere nominati amministratori anche non-soci, purché la maggioranza degli amministratori nel consiglio di amministrazione sia formata da soci cooperatori, o dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori facenti parte del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'amministratore unico può essere nominato a tempo indeterminato. Gli amministratori essi sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore a un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea di provvedere alla nomina integrativa.

ARTICOLO 30

Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata o lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'organo di Controllo, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli

interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ARTICOLO 31

Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.. Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

ARTICOLO 32

Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

ARTICOLO 33

Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone di un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ARTICOLO 34

Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore unico, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ARTICOLO 35

Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ARTICOLO 36

Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 37

Organo di Controllo

La società, nei limiti delle norme che ne sanciscono l'obbligatorietà, può nominare un Organo di controllo nel rispetto delle regole sancite dagli articoli 2543 e 2477 del codice civile, che avrà competenze, poteri e doveri di legge.

ARTICOLO 38

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 39

Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c..

ARTICOLO 40

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ove ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte

più diligente; in mancanza di designazione entro detto termine, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 45 giorni dalla nomina con lodo irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e la determinazione dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Firmato: BUGIARDINI Morena, Valentina CIOTOLA NOTAIO L.S.

Io sottoscritta Dottoressa Valentina Ciotola Notaio in Porto Sant'Elpidio, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Porto Sant'Elpidio, li 13 marzo 2014

NOTAIO VALENTINA CIOTOLA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Fermo autorizzata con autorizzazione n. 2009001 del 13.02.2009, del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Ufficio delle Entrate di Fermo.

Valentina Ciotola Notaio

FIRMA DIGITALE